ASSOCIAZIONE CULTURALE

"CORO MUSIRE"

Verbale dell'assemblea dell'associazione

Il giorno 31/01/2020 alle ore 22.15 presso la sala prove dell'associazione, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Stefano Bacchin, il quale chiama Veronica Lodesani a fungere da Segretario.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione è validamente costituita, essendo intervenuti, in proprio o per delega, n. 46 associati su 47 associati iscritti (dei quali 39 in proprio e 7 per delega) e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

 modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni).

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Associazione Culturale "Coro Musirè" a "Coro Musirè – APS".

Il Presidente dà, quindi, lettura all'Assemblea dello Statuto, nel testo che risulterà dopo le modifiche, se approvate.

Detto Statuto, così come sopra modificato, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto dell'Associazione, che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Cassina d' Pecchi, 31 gennaio 2020

Il Presidente

Stefano Bacchin

Il Segretario

Varanica Ladacani

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Coro Musirè - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

- 1. L'Associazione ha sede nel Comune di Cassina de' Pecchi (MI), vicolo dei Pini, 7.
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
- 3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

- 1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
- 2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017.
- L'Associazione si propone di incrementare e valorizzare l'attività musicale e in particolare la pratica del canto corale, soprattutto nella realtà locale, anche quale mezzo di trasmissione culturale, nonché di realizzare iniziative di utilità sociale volte a stimolare la curiosità e l'interesse verso l'attività musicale e corale e verso la cultura in genere.
- L'Associazione svolge la propria attività attraverso:
- la pratica del canto corale (studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica vocale sacra e profana, musica popolare etc.);



M

- gli incontri corali e lo sviluppo di forme di collaborazione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;
- l'individuazione, la promozione e la realizzazione di iniziative volte al miglioramento tecnicomusicale della coralità amatoriale (a titolo di esempio: corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc.);
- l'organizzazione, ove e quando possibile, senza escludere la collaborazione di altri organismi, di concerti, concorsi, rassegne, manifestazioni;
- lo sviluppo di iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche, nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio;
- lo sviluppo di rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali, non escludendo l'adesione a tali organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi associativi.
- 3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

- 1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano in qualità di cantanti o di musicisti partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
- 2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- La domanda di ammissione a socio relativa a un minorenne dovrà essere firmata o controfirmata da colui che ne abbia la rappresentanza (genitore o tutore legale). Quest'ultimo, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, sentito il parere del Direttore del Coro in merito alla sussistenza o meno dei requisiti necessari dal punto di vista vocale/canoro e/o musicale in capo all'aspirante associato e in merito alle esigenze, anche in termini di equilibrio numerico, delle singole sezioni vocali (soprani, contralti, tenori e bassi) e del coro nel suo complesso.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro

(/ ~ \$

60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di:

• frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle iniziative dalla stessa proposte;

eleggere gli organi sociali e di essere eletti, se maggiori di età;

• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere informati sull'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali facendone espressa richiesta al Presidente;
- partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa;

denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

4. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

Decesso;

 Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data

per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in grave violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, ponga in essere attività contrarie all'interesse o agli scopi dell'Associazione o che comportino il pericolo concreto e attuale di gravi danni, anche non patrimoniali. all'Associazione stessa o qualora intervengano gravi motivi che rendano

Ih B

incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).
- 2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
- 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati maggiori di età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea, nei casi previsti dalla normativa vigente, è esercitato dall'esercente la responsabilità sui medesimi (genitore o tutore). E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
- 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 c.c. (conflitto di interessi), in quanto compatibile.

- 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
- a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo;
- c) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- e) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- f) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

V~ \$

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con qualunque mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (es. posta elettronica, posta elettronica certificata, fax, raccomandata).

Per i minori, la convocazione sarà inviata al genitore o al tutore legale.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti e di coloro che, per l'oggetto della delibera all'Ordine del Giorno, non hanno diritto al voto.

5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega ed è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli intervenuti aventi diritto al voto.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i 3 /4 (tre quarti) degli associati.

6. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni dell'Assemblea.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.


Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota.

Si applica l'art. 2382 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza), in quanto compatibile.

In ragione delle sue competenze tecnico-musicali, indispensabili per indirizzare, gestire e pianificare l'attività del coro, il Direttore del Coro è componente del Consiglio Direttivo.

3. In sede di assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni associato può esprimere fino a un massimo di 8 (otto) preferenze.

Sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età.



7

4. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Si applica l'art. 26.7 D. Lgs. 117/2017.

5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

6. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli

incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.

Art. 13 Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. L'avviso, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- **4.** Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere, programmare e coordinare le attività al fine di perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione. A tale fine, esso gode della più ampia facoltà gestionale.
- 2. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - nominare il Direttore del Coro;
 - amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita



dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività dell'Associazione;

curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione tra i quali: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi con firma, anche disgiunta, di altro membro del Consiglio da costui designato; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, con facoltà di delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo (di preferenza il Tesoriere) l'esecuzione di dette operazioni.

c) cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura o autorizzazione.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.


2. Al Segretario compete:

la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. a)

curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; b)

la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:



- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- 2. L'Organo di Controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18. Direttore del Coro


- 1. Il Direttore del Coro assume la direzione del coro in ambito artistico-musicale.
- Il Direttore del Coro:
- dirige le prove del coro sia dal punto di vista dell'apprendimento dei brani musicali, sia da quello della loro interpretazione artistica;
- dirige il coro e i musicisti nelle esibizioni in cui il coro è impegnato;
- sceglie i brani musicali;
- stabilisce, di concerto con il Consiglio Direttivo, il calendario delle prove del coro;
- sceglie, di concerto con il Consiglio Direttivo, le manifestazioni e i concerti ai quali il coro partecipa;
- sceglie i brani da eseguire durante i concerti e le manifestazioni;
- valuta, attraverso audizione, coloro che desiderano far parte del coro;
- sceglie e determina i componenti ed il programma delle singole sezioni vocali;
- sceglie i musicisti accompagnatori e gli eventuali suoi sostituti per il caso in cui sia impossibilitato a dirigere le prove.
- 2.Il Direttore del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo, che stabilisce la durata del suo incarico. Il Direttore assume la qualifica di socio dell'Associazione ed è componente del Consiglio Direttivo.

Art.19 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:



- libro degli associati;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 21 Risorse economiche

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;

- erogazioni liberali di associati e terzi;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, nonché contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti privati o persone fisiche;

- eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi attraverso attività ausiliarie e sussidiarie rispetto alle attività sociali, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- 2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Beni

I beni dell'associazione sono beni mobili.

I beni mobili, che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, attrezzature ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

M

- 1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato per i seguenti motivi:
 - 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
 - 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività
- 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Art 26 Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Cassina de' Pecchi, 31 gennaio 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Bacchii

IL SEGRETARIO

Veronica Lodesani